



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 27/08/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 28 luglio 2015, n. 16

PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione di produzione CSS dalla FSC derivante dal trattamento dei RSU di tutta la Provincia di Lecce, codice IPPC 5.3 (b2) all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'anno 2015 addì 28 del mese di Luglio in Modugno (BA), presso l'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

Il Dirigente dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante "Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche", con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;

Vista la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 3/07/2012 con la quale è stato affidato l'incarico al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti ora denominato Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 4/2015 con

la quale è stato affidato l'incarico ad interim al Dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 4 del 09/03/2015 di "Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio AIA, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45".

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006";
- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ? Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse";
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Ministeriale 272/2014 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152";
- il RR n. 26 del 9 Dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi);
- la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17".

Vista la relazione dell'Ufficio, espletata dal Funzionario Istruttore ing. Daniela BATTISTA così formulata:

Relazione dell'Ufficio

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l'installazione in esame si qualifica come installazione esistente "non già soggetta ad AIA", definizione quest'ultima riportata all'art. 5 co. 1 lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 ed introdotta

dal D.Lgs. 46/014 di recepimento della Direttiva IED. Per la suddetta tipologia di installazione, l'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 46/2014 stabilisce che "l'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti."

Il successivo D.L. n. 92 del 4 luglio 2015 all'articolo 2 ha modificato il richiamato art. 29 disciplinando che "L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Il procedimento amministrativo riguarda l'esercizio dell'installazione, realizzata per il conferimento del rifiuto codice CER 19 12 12 (FSC) prodotto a valle dei tre impianti di biostabilizzazione e selezioni dei rifiuti urbani indifferenziati a servizio del territorio della Provincia di Lecce, ed il successivo trattamento finalizzato alla produzione di CDR, oggi CSS ((lett. cc) co. 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e smi).

L'installazione è stata autorizzata con Decreto del Commissario Delegato n° 37/CD del 31/01/2007 ed oggetto di provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale rilasciato con D.D. n. 505 del 09/11/2006 della Regione Puglia.

Nell'ambito del presente procedimento il Gestore ha inteso proporre le seguenti modifiche impiantistiche:

1. tettoia per la messa in riserva (operazione di recupero R13) del CSS-rifiuto e il deposito del CSS-combustibile
2. ampliamento dell'area di ricezione della FSC per la messa in riserva (operazione di recupero R13)
3. ampliamento con tettoia dell'area di carico dei bilici del CSS in uscita, con l'installazione di un sistema a due presse mobili per la compattazione del CSS sfuso caricato nei walking - floor al fine di migliorare la capacità di carico dei mezzi
4. chiusura mediante la realizzazione di una tettoia della zona di carico degli scarti da avviare a discarica con struttura telonata in acciaio.

Il Gestore ha inoltre integrato l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con la richiesta di autorizzazione alla produzione di CSS-Combustibile di cui al DM n. 22 del 14 Febbraio 2013.

Con il presente provvedimento, difformemente da quanto proposto dal Gestore, ovvero di realizzare una tettoia per la messa in riserva (operazione di recupero R13) del CSS (intervento al punto 1), è stata formulata la seguente prescrizione riportata nell'allegato A al numero 70:

Il Gestore dovrà presentare, entro un anno dalla pubblicazione della L.R. 23 del 16 aprile 2015, istanza di aggiornamento dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi, per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 3 della richiamata legge regionale, ovvero "Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace".

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, pertanto, l'istanza di aggiornamento dovrà dimostrare la possibilità tecnica di realizzare un idoneo sistema di convogliamento delle emissioni odorigene derivanti dalla zona dedicata alla messa in riserva (operazioni di recupero R13) del CSS, in caso contrario si dovrà prevedere il monitoraggio delle emissioni diffuse di sostanze odorigene e il rispetto delle concentrazioni limite di cui alla L.R. 23/2015.

È utile rilevare che:

- la Delibera della Giunta Comunale della Città di Cavallino n. 148 del 05/06/2015 esprime “parere negativo all’Autorizzazione Integrata ambientale al progetto presentato dalla Progetto Ambiente Lecce srl in data 11/09/2014 prot. 12038 inerente l’autorizzazione integrata ambientale con contestuale adeguamento dell’impianto IPPC ubicato in Cavallino contrada “Masseria Guarini” relativo alla produzione di CDR”;

- la Città di Cavallino con nota prot. n. 8608/2015 del 03/07/2015 dell’ufficio tecnico comunale, ha espresso parere negativo al rilascio della variante allo strumento urbanistico in quanto “La società proponente non ha inteso individuare l’area parcheggi rinveniente dalla variante che si configurerebbe con il rilascio dell’AIA”....”il rilascio dell’Autorizzazione richiesta costituirebbe variante in quanto l’area oggetto dell’intervento è tipizzata nel vigente strumento urbanistico come zona agricola ed è stata oggetto già di una precedente variante realizzata dall’allora Commissario per l’emergenza con l’approvazione dell’impianto oggi esistente...la realizzazione del nuovo impianto di stoccaggio ...concretizza necessariamente una ulteriore variante con il conseguente obbligo di individuare la aree a standard, che si vogliono aggiungere agli standard esistenti...configurando l’intervento la realizzazione di un vero e proprio impianto di stoccaggio definitivo, non può certamente lo stesso essere inteso come ampliamento di quello esistente...da ciò si trae la conclusione dell’applicabilità al caso di specie della previsione della legge Tognoli.”

In merito alla tettoia per la messa in riserva (operazione di recupero R13) del CSS-rifiuto e per il deposito del CSS-combustibile si evidenzia che oggi, come da autorizzazione Decreto n. 37/CD del 31/01/2007, il CSS è stoccato in parte sotto tettoia e in parte (900 tonn) nel capannone di confezionamento, per un quantitativo totale di 2.926 tonn, pari alla produzione di 418 tonn/die per 7 giorni.

Con riferimento alla produzione di CSS-combustibile classificabile ai sensi dell’art. 184-ter ovvero “rifiuto cessato”, secondo le prescrizioni di cui al DM n. 14 del 22 Febbraio 2013 si evidenzia che la realizzazione della tettoia (intervento n. 1) dove il Gestore ha inteso inquadrare l’area dedicata al deposito del CSS-combustibile, ad oggi non può essere oggetto di autorizzazione, atteso il parere negativo del Comune di Cavallino di cui alla nota prot. n. 8608/2015 del 03/07/2015 al rilascio alla variante allo strumento urbanistico, per le motivazioni sopra richiamate.

Pertanto il progetto presentato non risponde alle disposizioni dell’art. 10 del DM 22 Febbraio 2013 ovvero: “In attesa del trasporto all’impianto di utilizzo, il CSS-Combustibile è depositato e movimentato esclusivamente nell’impianto in cui è stato prodotto e nelle aree pertinenziali dello stesso. Il deposito e la movimentazione presso il produttore avvengono in modo tale da:

- a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo;
- b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive;
- c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori”.

Inoltre, l’autorizzazione alla produzione del CSS-combustibile è subordinata alla conclusione della necessaria istruttoria da parte dell’ATO Provincia di Lecce e dell’approvazione definitiva con le relative modifiche contrattuali (nota prot. n. 896 del 08/07/2015 dell’ATO Provincia Lecce).

Si precisa altresì che, con il presente provvedimento non viene autorizzata la realizzazione dell’ampliamento dell’area di ricezione della FSC per l’operazione di recupero R13 (intervento al punto 2), atteso che come riferito nel parere dell’Ufficio Gestione dei Rifiuti- Regione Puglia espresso con nota prot. n. 6250 del 25/06/2015, in coerenza con le previsioni del PRGRU approvato con DC n. 240/2013, a valle dell’adeguamento del ciclo di trattamento dei tre impianti TMB la produzione di CDR è destinata a diminuire fino 71.245 t/a.

Inoltre è verificato che la zona di ricezione è dimensionata per lo stoccaggio pari a 3-4 giorni di raccolta come previsto dalla BAT di settore.

Si ribadisce tuttavia che la Città di Cavallino con nota prot. n. 8608/2015 del 03/07/2015 dell'Ufficio tecnico comunale, ha espresso parere negativo al rilascio della variante allo strumento urbanistico per le motivazioni sopra riportate e come da parere reso con nota prot. n. 3348/2015 del 18/03/2015 dell'ufficio tecnico comunale della Città di Cavallino in cui esprime "per le motivazioni precedentemente esposte, non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza presentata dalla società Progetto Ambiente Lecce per la realizzazione dei volumi di ampliamento delle aree di stoccaggio della FSC".

In merito alla realizzazione dell'ampliamento con tettoia dell'area di carico dei bilici del CSS in uscita (240 m²), con l'installazione di un sistema a due presse mobili per la compattazione del CSS sfuso caricato nei walking - floor al fine di migliorare la capacità di carico dei mezzi (intervento n. 3) come da elaborati tecnici presentati dal Gestore atteso che:

- la Città di Cavallino con nota prot. n. 8608/2015 del 03/07/2015 dell'Ufficio tecnico comunale ha espresso parere negativo al rilascio della variante allo strumento urbanistico in quanto "La società proponente non ha inteso individuare l'area parcheggi rinveniente dalla variante che si configurerebbe con il rilascio dell'AIA". ... "il rilascio dell'Autorizzazione richiesta costituirebbe variante in quanto l'area oggetto dell'intervento è tipizzata nel vigente strumento urbanistico come zona agricola ed è stata oggetto già di una precedente variante realizzata dall'allora Commissario per l'emergenza con l'approvazione dell'impianto oggi esistente....la realizzazione del nuovo impianto di stoccaggio ...concretizza necessariamente una ulteriore variante con il conseguente obbligo di individuare la aree a standard, che si vogliono aggiungere agli standard esistenti...configurando l'intervento la realizzazione di un vero e proprio impianto di stoccaggio definitivo, non può certamente lo stesso essere inteso come ampliamento di quello esistente...da ciò si trae la conclusione dell'applicabilità al caso di specie della previsione della legge Tognoli."

non risulta possibile rilasciare autorizzare nuove volumetrie.

Il Gestore ha presentato documentazione in merito all'adeguamento alla L.R. n. 23/2014 ovvero il monitoraggio delle emissioni odorigene al punto di emissione E1 e ai punti di emissione diffuse ED1 e ED2 e adeguamento alla DGRP n. 1497 dell'11 ottobre 2002 ovvero il monitoraggio delle emissioni derivanti dall'operazione di saldatura (punto di emissione E2).

È stato inoltre previsto il recupero delle acque meteoriche in accordo con quanto disciplinato dal RR n. 26 del 9 Dicembre 2013.

È prescritta inoltre la presentazione, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi, di un progetto riguardante la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di percolazione della zona di conferimento/trattamento della FSC e successivo convogliamento ad idoneo bacino di contenimento a norma di legge, in coerenza con la BAT di settore.

Procedimento Amministrativo:

1. Con nota prot. n. 96/14 del 03/09/2014 il Gestore Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl ha trasmesso istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Allegata all'istanza è stata acquisita copia del bonifico attestante la quietanza dell'avvenuto pagamento relativo all'acconto della tariffa complessiva (Ti - tariffa istruttoria), pari a 7.800,00 €;

2. Con nota prot. n. 3812 del 02/10/2014 l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, riportando le informazioni previste dall'articolo 8 della Legge 241/90 e smi;

3. Sul portale ambientale della Regione Puglia in data 02/10/2014 è stato pubblicato l'avvio del procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale conformemente a quanto disposto dall'articolo 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi e confermato al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014;

4. Preso atto degli esiti del sopralluogo del giorno 18 Dicembre 2014 in occasione del quale si è proceduto ad un esame del processo produttivo rilevando alcune criticità legate alla fase di caricamento

del CSS sui mezzi mobili e alla fase di caricamento del residuo della produzione di CSS nei cassoni (rifiuti da avviare in discarica);

5. Con nota prot. n. 09/15 del 02/02/2015 acquisita al prot. n. 1373 del 13/04/2015 dall'Ufficio, il Gestore ha trasmesso polizza fideiussoria definitiva-copertura periodo 31/12/2014-31/12/2015 all'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia;

6. Preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 04 Maggio 2015 presso l'Ufficio AIA della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici, sono state acquisite le seguenti note:

- parere reso con nota prot. n. 3348/2015 del 18/03/2015 dell'ufficio tecnico comunale della Città di Cavallino in cui esprime "per le motivazioni precedentemente esposte, non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza presentata dalla società Progetto Ambiente Lecce per la realizzazione dei volumi di ampliamento delle aree di stoccaggio della FSC";

- nota prot. n. 37/15 del 29 Aprile 2015 del Gestore "Progetto Ambiente Lecce srl" in riscontro alla nota del Comune di Cavallino prot. n. 3348/2015 del 18/03/2015.

Sono state oggetto di approfondimento le modifiche progettuali proposte dal Gestore ovvero:

- piazzale con tettoia per l'operazione R13 del CSS-rifiuto e il deposito del CSS-combustibile
- ampliamento dell'area di ricezione della FSC per l'operazione R13
- ampliamento con tettoia dell'area di carico dei bilici del CSS in uscita
- chiusura della zona di carico degli scarti da avviare a discarica con struttura telonata in acciaio.

Inoltre il Gestore ha chiesto autorizzazione alla produzione di CSS-combustibile (DM n. 22 del 14/02/2013).

Nel merito si sono esaminati il ciclo produttivo, la gestione e la potenzialità di trattamento dei rifiuti, le emissioni in atmosfera alla luce della L.R. 23/2015 e le emissioni derivanti dall'attività di saldatura, gli scarichi idrici e gli obblighi derivanti dal RR n. 26/2013.

Arpa Puglia ha espresso parere favorevole al PMeC presentato dal Gestore.

7. Preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 08 Giugno 2015 presso l'Ufficio AIA della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici, sono state acquisite le seguenti note:

- Delibera della Giunta Comunale della Città di Cavallino n. 148 del 05/06/2015 in cui si "esprime parere negativo all'Autorizzazione Integrata ambientale al progetto presentato dalla Progetto Ambiente Lecce srl in data 11/09/2014 prot. 12038 inerente l'autorizzazione integrata ambientale con contestuale adeguamento dell'impianto IPPC ubicato in Cavallino contrada "Masseria Guarini" relativo alla produzione di CDR";

- Parere del Sindaco del Comune di Cavallino acquisita agli atti della Conferenza;

- Nota prot.n. 35620 del 05/06/2015 della Provincia di Lecce con la quale comunica la non partecipazione ai lavori della Conferenza;

- Nota prot. n. 0007886 del 08/06/2015 del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce con la quale comunica la non partecipazione ai lavori della Conferenza e la necessità di acquisire il parere ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 151 del 1 Agosto 2011 in caso di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;

- Nota prot.n. 2015/0086151 del 08/06/2015 della ASL Lecce con la quale comunica la non partecipazione ai lavori della Conferenza;

- Nota prot. n. 0031664-157 del 4/06/2015 di Arpa Puglia-DAP di Lecce con la quale ha trasmesso il parere tecnico preventivo favorevole di cui alla nota prot. n. 0031664-157 del 04/06/2015 in merito alla realizzazione delle aree dedicate alla gestione dei rifiuti radioattivi di cui alla DGRP n. 1096/2012.

In occasione della Conferenza il Sindaco del Comune di Cavallino ha fatto presente che "il proprietario delle aree dove sorge installazione è di proprietà del Comune stesso", riservandosi di verificare gli standard urbanistici ed edilizi della proposta progettuale.

“Il Comune di Cavallino ha eccepito l’irricevibilità e l’improponibilità dell’istanza con la quale è stato promosso il procedimento, in quanto tendente alla realizzazione di un nuovo impianto (deposito CSS) su di un’area di proprietà del Comune stesso, ragion per cui il procedimento sarebbe dovuto essere promosso anche dal proprietario dell’area, o preventivamente da questo autorizzato.

Il Comune di Cavallino si è riservato nei termini assegnateli di sollevare ed evidenziare ulteriori ragioni per le quali non ritiene opportuno ne legittimo esprimere parere favorevole alle modifiche progettuali proposte, mentre ha espresso parere favorevole con esclusivo riferimento all’intervento così come all’epoca approvato dal commissario delegato, ed oggetto di evidenza pubblica per l’affidamento di realizzazione e concessione.”.. “l’approvazione dell’intervento di ampliamento dell’impianto, e di realizzazione della nuova area di stoccaggio definitivo di CSS, non possa essere legittimamente autorizzata dalla conferenza in mancanza dell’avviso favorevole dell’autorità comunale, e tanto essenzialmente per due ordini di ragioni: l’attuale destinazione urbanistica e capacità edificatoria dell’area e la proprietà della stessa”.

La conferenza ha formulato una richiesta di integrazioni progettuali.

8. Con nota del 9 Giugno 2015 il Gestore Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl ha presentato documentazione integrativa, ovvero copia del Certificato di destinazione urbanistica n. 10658 del 26/08/2013 e PMeC_rev.Maggio 2015.

9. Con nota prot. n. 38253 del 17/06/2015 la Provincia di Lecce ha trasmesso il proprio parere evidenziando che le modifiche impiantistiche non necessitano di preventivo assoggettamento a verifica di assoggettabilità a VIA... evidenziando che “resta inteso che l’effettiva necessità delle modifiche progettate dal Gestore andrà verificata, in termini di motivazioni, dai soggetti competenti (OGA ATO Provincia di Lecce, Autorità competente AIA), alla luce dei flussi di input odierni.”

10. Con nota prot. n. 771/2015 del 18/06/2015 dell’Ufficio tecnico comunale della Città di Cavallino ha trasmesso “il proprio dissenso al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale all’intervento oggetto del progetto proposto dalla soc. Progetto Ambiente Lecce srl ...”.

Il dissenso è motivato secondo quanto di seguito riassunto:

- ragioni contrattuali a cui si rimanda la competenza alla conferenza dei sindaci dell’OGA della Provincia di Lecce,
- proprietà dell’area dell’impianto, ovvero l’area su cui insiste l’impianto è di proprietà del Comune di Cavallino avendo l’obbligo il Gestore di trasferirla tanto in virtù della normativa vigente e del rapporto contrattuale. A tal proposito è stata allegata la Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Cavallino n. 34 del 10/11/2008 in cui viene deliberato “di provvedere all’acquisizione gratuita definitiva senza quindi restituzione degli immobili al Commissario delegato a conclusione della gestione del pubblico servizio di cui in premessa affidato alla Progetto Ambiente Lecce srl, dei terreni in narrativa indicati e che qui si intendono integralmente riportati, in favore di questo Comune”,
- profilo urbanistico dell’intervento proposto, in quanto è stata evidenziata carenza documentale nonché incompletezza degli elaborati progettuali.

“Per tali ragioni e per le altre esposte nel corso della Conferenza, che qui si intendono espressamente, questo Comune torna ad esprimere il proprio motivato dissenso al rilascio dell’AIA”.

11. Con nota prot. n. 2509 del 19/06/2015 l’Ufficio AIA preso atto dei contenuti della nota prot. n. 771/2015 del 18/06/2015 della Città di Cavallino ha trasmesso comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90 e smi.

Il Gestore è stato invitato a presentare le proprie osservazioni ovvero a ripresentare eventualmente tutti gli elaborati progettuali aggiornati alla luce della nota prot. n. 771/2015 del 18/06/2015 della Città di Cavallino.

12. Con nota prot. n. 6250 del 25/06/2015 è stato trasmesso il parere dell’Ufficio Gestione dei Rifiuti regionale in cui si evidenzia che “la situazione impiantistica per la raffinazione del CSS primario della Provincia di Lecce non presenta criticità: l’impianto di produzione di CDR/CSS ubicato nel Comune di Cavallino ha una potenzialità idonea a trattare il CSS primario derivante dai tre impianti TMB della

Provincia di Lecce a condizione che essi si adeguino al ciclo di trattamento previsto nel Piano”...”l’impianto in oggetto risulta strategico per il territorio della Provincia di Lecce e consente la chiusura del ciclo di trattamento dei RSU”.

13. Con nota prot. n. 54/15 del 26/06/2015 il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni alla nota prot. n. 2509 del 19/06/2015 dell’Ufficio AIA, ovvero elaborati progettuali in riscontro a quanto evidenziato dal Comune nella nota prot. n. 771/2015 del 18/06/2015. Il Gestore ritiene inconsistenti i rilievi del Comune in ordine alla titolarità dell’area in quanto: “la proprietà non è mai transitata in capo all’Ente (Comune di Cavallino) nonostante gli inviti in tal senso da parte del Gestore”, ...”pretestuose le contestazioni sotto il profilo urbanistico in quanto inconferente il richiamo alla legge Tognoli”.... “che le modifiche presentate costituiscono l’adempimento ad un obbligo imposto dalla sopravvenienza delle nuove BAT in materia di produzione di CDR”.

14. Con nota prot. n. 2714 del 30/06/2015 l’Ufficio AIA, alla luce delle integrazioni sopra richiamate, ha chiesto a tutti gli Enti di trasmettere il parere definitivo di propria competenza nell’ambito del procedimento di rilascio dell’AIA, specificando che “ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 e smi, si considererà acquisito l’assenso dell’amministrazione, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”.

15. Con nota prot. n. 42342 del 02/07/2015 la Provincia di Lecce ha riconfermato il parere espresso con precedente nota n. 38253 del 17/06/2015.

16. Con nota prot. n. 0009288 del 02/07/2015 il Comando dei Vigili del Fuoco Lecce ha comunicato che “fine di ottenere un parere definitivo è necessario produrre a questo Ufficio apposita istanza di valutazione del progetto, ai sensi dell’art. 3 del DPR 1 Agosto 2011 n. 151.”

17. Con nota del 3 Luglio 2015 il Gestore Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl ha trasmesso il proprio riscontro al parere sopra citata, evidenziando che il progetto in esame nel presente procedimento “ha già ottenuto il parere favorevole con nota del Comando Provinciale dei VV.F. di Lecce prot. n. 9972/30871 del 20/05/2011...;

18. Con nota prot. n. 0009433 del 06/07/2015 il Comando dei Vigili del Fuoco Lecce, preso atto delle precisazioni del Gestore sopra richiamate, ha specificato che “al termine dei lavori il Gestore dovrà trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Lecce una Segnalazione Certificata d’Inizio Attività di cui all’art. 4 del DPR 151/2011 corredata dalla documentazione citata nella richiamata nota”.

19. Con nota prot. n. 0037451 del 02/07/2015 Arpa Puglia-DAP Lecce ha confermato la valutazione tecnica positiva per quanto di competenza.

20. Con nota prot. n. 8608/2015 del 03/07/2015 dell’Ufficio tecnico del Comune di Cavallino è stato trasmesso il motivato e definitivo dissenso al rilascio dell’Autorizzazione Integrita Ambientale per le seguenti motivazioni:

- profilo urbanistico: “La società proponente non ha inteso individuare l’area parcheggi rinveniente dalla variante che si configurerebbe con il rilascio dell’AIA”. ...”il rilascio dell’Autorizzazione richiesta costituirebbe variante in quanto l’area oggetto dell’intervento è tipizzata nel vigente strumento urbanistico come zona agricola ed è stata oggetto già di una precedente variante realizzata dall’allora Commissario per l’emergenza con l’approvazione dell’impianto oggi esistente....la realizzazione del nuovo impianto di stoccaggio ...concretizza necessariamente una ulteriore variante con il conseguente obbligo di individuare la aree a standard, che si vogliono aggiungere agli standard esistenti...configurando l’intervento la realizzazione di un vero e proprio impianto di stoccaggio definitivo, non può certamente lo stesso essere inteso come ampliamento di quello esistente...da ciò si trae la conclusione dell’applicabilità al caso di specie della previsione della legge Tognoli.”

- profilo contrattuale: “la realizzazione dell’intervento violerebbe anche il vincolo di destinazione dell’area la cui gestione oggi è affidata alla società limitatamente all’impianto esistente e senza alcuna possibilità di deroga. Questa conferenza di servizi non ha certo i poteri di sostituirsi all’assemblea dell’ATO nell’adottare scelte si riserberebbero su ben 97 comuni, prescindendo dalla volontà e dall’avviso degli stessi.”

• per quanto attiene il richiamo agli articoli 216 e 217 del R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265: “Obbligo della lavorazione in ambienti chiusi e depressurizza in moda da evitare le esalazioni odorigene, di realizzare sistemi di aspirazione e aerazione idonea alla tutela dei lavoratori, che l’impianto sia dotato di sistemi automatici antincendio e che siano rispettate tutte le prescrizioni che ASL, ARPA e Vigili del Fuoco impartiranno e che venga deputato il controllo sulla gestione dell’impianto all’ASL e all’ARPA, con apposito piano di monitoraggio che preveda l’obbligo del gestore di pagamento degli oneri all’ARPA”.

21. Con nota prot. n. 2015/0102919 del 08/07/2015 ASL Lecce ha trasmesso il parere favorevole al rilascio dell’AIA, evidenziando l’obbligo di adeguamento al RR n. 26/2011 dei reflui civili.

22. Con nota prot. n. 896 del 08/07/2015 l’ATO Provincia Lecce ha riferito “che la documentazione è pervenuta in tempo non utile a predisporre la necessaria istruttoria e la conseguente convocazione ai fini dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’ATO trattandosi di variazioni che determinano una modifica del sinallagma contrattuale. Si rileva infine che risulta fondamentale che il Comune di Cavallino si esprima preliminarmente sulle questioni di carattere urbanistico legate alle modifiche di impianto prodotte in quanto propedeutiche a qualsiasi consequenziale atto”.

23. Con nota prot. n. 2945 del 13/07/2015 l’ufficio AIA ha convocato un tavolo tecnico invitando il Comune di Cavallino e l’ATO Provincia di Lecce al fine di approfondire i contenuti tecnici di cui alle note prot.n. 8608/2015 del 03/07/2015 e n. 896 del 08/07/2015.

24. Con nota prot. n. 964 del 17/07/2015 l’ATO Provincia di Lecce ha comunicato che “non parteciperà ai lavori del Tavolo Tecnico”.

25. Il Tavolo Tecnico convocato per il giorno 20/07/2015 è risultato deserto per l’assenza degli Enti convocati.

Il Comune di Cavallino non ha trasmesso alcun riscontro alla convocazione del tavolo tecnico.

26. Con nota del 27.07.2015 il Gestore ha trasmesso copia del bonifico relativo al pagamento degli oneri istruttori AIA pari a 5.060,00 €.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Daniela Battista

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente dell’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale, unitamente all’allegato A per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

Il Dirigente dell’Ufficio Autorizzazione

Integrata Ambientale,

Lette e fatte proprie la relazione che precede e l’allegato A che qui si intendono approvati ed integralmente richiamati e trascritti;

In considerazione della natura dei pareri resi da:

1. Parere favorevole al PMeC espresso da ARPA Puglia- DAP Lecce con nota prot. n. 0037451 del 02/07/2015;

2. Parere di esclusione dall’ambito VIA della Provincia di Lecce di cui alle note prot.n. 38253 del 17/06/2015 e n. 42342 del 02/07/2015;

3. Parere dell’Ufficio Gestione rifiuti-Regione Puglia espresso con nota prot. n. 6250 del 25/06/2015;

4. Parere favorevole della ASL Lecce espresso con nota prot. n. 2015/0102919 del 08/07/2015, con obbligo di adeguamento al RR n. 26/2011 per la gestione dei reflui civili;

5. Parere del Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Lecce espresso con nota prot. n. 0009433 del 06/07/2015;

6. Parere del Sindaco del Comune di Cavallino espresso in occasione della Conferenza di Servizi del

giorno 08 Giugno 2015 ovvero “si dichiara disponibile di esprimere parere favorevole con esclusivo riferimento all'intervento così come all'epoca approvato dal commissario delegato, ed oggetto di evidenza pubblica per l'affidamento di realizzazione e concessione”.

Preso atto dei seguenti pareri:

- Delibera della Giunta Comunale della Città di Cavallino n. 148 del 05/06/2015 in cui si esprime “parere negativo all'Autorizzazione Integrata ambientale al progetto presentato dalla Progetto Ambiente Lecce srl in data 11/09/2014 prot. 12038 inerente l'autorizzazione integrata ambientale con contestuale adeguamento dell'impianto IPPC ubicato in Cavallino contrada “Masseria Guarini” relativo alla produzione di CDR”;

- I pareri negativi del Comune di Cavallino riportati nelle premesse, nonché ultima nota prot. n. 8608/2015 del 03/07/2015 dell'Ufficio Tecnico con la quale il Comune di Cavallino ha trasmesso il proprio motivato e definitivo dissenso al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale anche per la seguente motivazione:

• profilo urbanistico: “La società proponente non ha inteso individuare l'area parcheggi rinveniente dalla variante che si configurerebbe con il rilascio dell'AIA”. ...”il rilascio dell'Autorizzazione richiesta costituirebbe variante in quanto l'area oggetto dell'intervento è tipizzata nel vigente strumento urbanistico come zona agricola ed è stata oggetto già di una precedente variante realizzata dall'allora Commissario per l'emergenza con l'approvazione dell'impianto oggi esistente....la realizzazione del nuovo impianto di stoccaggio...concretizza necessariamente una ulteriore variante con il conseguente obbligo di individuare la aree a standard, che si vogliono aggiungere agli standard esistenti.

..configurando l'intervento la realizzazione di un vero e proprio impianto di stoccaggio definitivo, non può certamente lo stesso essere inteso come ampliamento di quello esistente...da ciò si trae la conclusione dell'applicabilità al caso di specie della previsione della legge Tognoli.

Alla luce di quanto sopra, in considerazione del diniego espresso dal Sindaco in merito al rilascio della variante allo strumento urbanistico, non sono stati avviati gli atti propedeutici a variare la tipizzazione dell'area sulla quale è prevista, da progetto presentato dal Gestore, la realizzazione degli interventi n. 1, n. 2, n. 3 di cui in premessa, e che dal Certificato di destinazione urbanistica prot. n. 10658 del 26/08/2013 della Città di Cavallino risulta “Zona E1: Agricole produttive normali con vincolo di rispetto dalla discarica RSU e parte in zona E1-Agricole produttive normali”.

- Nota prot. n. 896 del 08/07/2015 con cui l'ATO Provincia Lecce ha riferito “che la documentazione è pervenuta in tempo non utile a predisporre la necessaria istruttoria e la conseguente convocazione ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO trattandosi di variazioni che determinano una modifica del sinallagma contrattuale. Si rileva infine che risulta fondamentale che il Comune di Cavallino si esprima preliminarmente sulle questioni di carattere urbanistico legate alle modifiche di impianto prodotte in quanto propedeutiche a qualsiasi consequenziale atto”.

Pertanto l'autorizzazione alla produzione di CSS-combustibile è subordinata alle risultanze dell'istruttoria dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO e della eventuale conseguente variazione contrattuale.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore "PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL" per l'installazione di produzione di CSS dalla FSC derivante dal trattamento dei RSU di tutta la Provincia di Lecce, codice IPPC 5.3 (b2) all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e smi, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate nonché delle condizioni di cui all'allegato A facente parte integrante stabilendo che:

1. viene autorizzato l'esercizio delle attività di gestione rifiuti non pericolosi e la realizzazione degli interventi progettuali presentati con nota prot n. 15-0370U/rif del 30/05/2015 di cui al capitolo 4 dell'allegato A, limitatamente a:

- chiusura mediante la realizzazione di una tettoia della zona di carico degli scarti da avviare a discarica con struttura telonata in acciaio (superficie pari a 274 m² e altezza pari a 6 m);
- alle aree per la gestione degli allarmi radiometrici in ottemperanza alla DGRP n. 1096 del 05/06/2012 "Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU. Circolare esplicativa. Presa d'atto";

2. non viene autorizzata la realizzazione degli interventi n. 1, n. 2, n. 3 riportati in premessa, in considerazione del diniego espresso dal Sindaco in merito al rilascio della variante allo strumento urbanistico;

3. non si autorizza la produzione di CSS-combustibile in quanto subordinata alle risultanze dell'istruttoria dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO e della eventuale conseguente variazione contrattuale;

4. devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente provvedimento ed allegato A "Documento Tecnico";

5. il presente provvedimento di rilascio dell'AIA stabilisce, nei vari capitoli dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le prescrizioni e condizioni cui attenersi nell'esercizio delle attività autorizzate;

6. il presente provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;

7. prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alla comunicazione prevista nel rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;

8. di riesaminare il presente atto qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi;

9. il termine di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi, della presente autorizzazione integrata ambientale viene fissato in dodici anni a condizione che sia garantito il mantenimento della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 per tutta la durata dell'AIA;

10. il gestore è tenuto ad estendere, entro 60 giorni, la validità temporale delle garanzie finanziarie già prestate in favore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia, adeguandole alla validità della presente AIA - 12 anni, riportando come soggetto beneficiario la REGIONE PUGLIA. La stessa validità dovrà essere estesa per ulteriori due anni, in accordo con lo schema di decreto interministeriale trasmesso con nota prot.n 0020553/TRI del 25/07/2014 del MATTM. L'importo dovrà essere successivamente adeguato alla disciplina nazionale definita dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 195 comma 2 lettera g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

11. il Documento Tecnico (composto di Allegato A - Allegato B "Piano di Monitoraggio e Controllo" - Allegato C "Parere Arpa Puglia - Dap Lecce" ed Allegato D "Relazione applicazione MTD" è parte integrante del presente provvedimento;

12. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali".

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce e la Provincia di Lecce, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici.

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011.

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Gestore alla Società "PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL" con sede legale presso il comune di Massafra (TA) CONTRADA FORCELLARA SAN SERGIO.

- di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Lecce e presso il Comune di Cavallino.

- di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Lecce, al Comune di Cavallino, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, all'ARPA Puglia- DAP Lecce, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche; al Comando dei vigili del Fuoco della Provincia di Lecce.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

a) è redatto in unico originale, composto da n. 25 fascie e dell'allegato "Documento Tecnico" che si compone degli Allegati "Allegato A di n. 29 (ventotto) fascie, Allegato B "Piano di monitoraggio e controllo" rev. Maggio 2015 di n. 57 (cinquantasette) fascie, Allegato C "Parere Arpa Puglia - DAP di Lecce" con nota prot. n. 0037451 del 02/07/2015 di n. 2 (due) fascie, Allegato D "Relazione applicazione MTD" n. 9 (nove) fascie, per un totale di 122 (centoventidue) pagine;

b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:

www.regione.puglia.it

- nel Portale Ambientale regionale
(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente (ad interim) dell'Ufficio

Dott. Giuseppe Maestri